



CITTA' DI CASORIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

Ordinanza n. 86 del 3 MAR. 2021

**OGGETTO : MISURE URGENTI ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 – CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO DELL'UTENZA ALLE VILLE E PARCHI COMUNALI .**

### IL SINDACO

**RICHIAMATE** le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, ed in particolare:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Il Decreto Legge 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 "*Misure urgenti per il contenimento del contagio*", con la relativa proroga fino alla data del 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all'art. 1 "*Misure urgenti per il contenimento del contagio*", con la relativa proroga fino alla data del 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;


- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
- l' Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19"* deliberata il 31 gennaio 2020;
- Il Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020"*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19"* convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19*, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni della legge 25 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"* e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid.19"*;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre del 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 279 del 09.11.2020 che al comma 9, lett. b) dell'art. 1 prevede: *"b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

**Dato atto**

- del d.P.C.M. del 14 Gennaio 2021 con il quale in esecuzione del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 sono state disposte misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021;
- dell'ordinanza del ministro della Salute del 19 febbraio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 20 febbraio 2021 con la quale, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, al fine del contenimento della diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus, con decorrenza 21 febbraio 2021, ha disposto il passaggio in area arancione della Regione Campania, unitamente alle regioni Emilia Romagna e Molise;

**CONSIDERATO che:**

- i parchi, le aree verdi comunali e le piazze costituiscono da sempre un'attrazione di forte richiamo per i cittadini;
- la frequentazione di persone nelle ville comunali, nei parchi cittadini non garantisce l'osservanza della misura del divieto di assembramento con conseguenti rischi di diffusione del virus.



**RAVVISATA** la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del COVID -19 , con particolare riguardo a quei fenomeni di assembramento nei parchi;  
**RITENUTO INDISPENSABILE** per le dimensioni del fenomeno epidemico degli ultimi giorni e per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico sino a data da destinare di ville, parchi e giardini comunali nei giorni di Sabato Domenica e festivi;  
**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;  
**VISTO** l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

Per i motivi sopra esposti,

### **ORDINA**

La chiusura al pubblico i giorni di Sabato, Domenica e festivi a decorrere dal giorno 6 Marzo 2021, sino a data da destinare, delle ville, parchi e giardini comunali.

### **INFORMA CHE**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso alternativamente:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania;
- Al Capo dello Stato, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- Alla Presidenza della Regione Campania;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei C.C. di Casoria;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola.



**Il Sindaco**  
*Avv. Raffaele Bene*